

COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE
VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE***

***ALLEGATO A)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 23 APRILE 2010***

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero comunale del Comune di Buttapietra;
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure.

ARTICOLO 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto per metà importo qualora la richiesta di attivazione sia effettuata dopo il 30 giugno.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza .
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

ARTICOLO 5 ALLACCIO

L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'ufficio tributi il quale provvederà a darne comunicazione all'ufficio edilizia pubblica per l'attivazione dell'allaccio L'ufficio tributi provvederà alla bollettazione.

ARTICOLO 6 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'allacciamento. Tale somma deve essere versata al momento della richiesta di allaccio fornendo prova dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 7 CANONE ANNUALE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art.3, comma 1). Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di richiesta di allaccio. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

ARTICOLO 8 OMESSO PAGAMENTO

L'Ufficio tributi, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di sollecito di pagamento. Tale avviso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

ARTICOLO 9 RIALLACCIO ALLA RETE

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

ARTICOLO 10 VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio tributi con nota scritta sottoscritta dal cedente e dal subentrante.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 9.

ARTICOLO 11

TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

ARTICOLO 12 CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve essere comunicata all'ufficio tributi con nota scritta sottoscritta dall'intestatario dell'utenza.
2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.
3. Nel caso di richiesta di cessazione comunicata entro il 30/6 l'intestatario del bollettino è tenuto al pagamento per metà importo rispetto il costo dell'intera annualità.

ARTICOLO 13 NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.